

Liquidazione giudiziale e scioglimento delle società nel decreto correttivo del Codice della crisi

Come è noto, nel regime anteriore alla riforma della disciplina delle società di capitali (d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), il fallimento costituiva sempre e comunque causa di scioglimento per tutte le società: lo prevedeva infatti espressamente l'art. 2308 c.c. per le società in nome collettivo (e quindi anche per le società in accomandita semplice); lo prevedeva altrettanto espressamente l'art. 2448, co. 2 c.c. per le società per azioni (e quindi anche per le altre società di capitali e per le società cooperative).

Con la riforma del diritto societario il quadro normativo è stato profondamente modificato. Il nuovo art. 2484 c.c., nel disciplinare le cause di scioglimento delle società di capitali, non menzionava più il fallimento (né il provvedimento dell'autorità governativa), il quale, d'altra parte, non sembrava poter essere automaticamente ricondotto, sempre in quanto tale, ad una delle cause di scioglimento espressamente previste da tale norma. Ne è risultato uno "scalino" normativo fra le discipline, in materia, delle società di persone e, rispettivamente, delle società di capitali.

La riforma del 2017-2019 ha di nuovo cambiato il quadro normativo, reintroducendo, fra le cause di scioglimento delle società di capitali, la liquidazione giudiziale (un tempo: fallimento) ed aggiungendovi la liquidazione controllata: art. 380 del Codice della crisi, che ha modificato in tal senso l'art. 2484 c.c.

Si è trattato – e si è avuto più volte occasione di segnalarlo – di una scelta discutibilissima, non essendovi veramente alcun bisogno di recuperare una regola che il legislatore della riforma del diritto societario del 2003 aveva giustamente abbandonato, in quanto inutile e fonte di inutili complicazioni. Non solo: una simile scelta è stata evidentemente espressione dell'idea di una valenza ex se dissolutiva della dichiarazione di liquidazione giudiziale, un'idea che però che è stata ed è frontalmente contraddetta da altre disposizioni dello stesso Codice. A partire da quella in cui si prevede che, chiusa la procedura ai sensi delle lett. a) e b) dell'art. 233, co. 1, il curatore debba convocare l'assemblea ordinaria

dei soci per le deliberazioni necessarie ai fini della ripresa dell'attività o della sua cessazione (art. 233, co. 2, prima parte); per finire con quella che estende anche alle società il beneficio dell'esdebitazione, cioè della liberazione dai debiti residui all'esito di una liquidazione giudiziale o controllata (art. 278)¹.

Il decreto correttivo del Codice, d.lgs. n. 147/2020, di cui appresso pubblichiamo uno stralcio, interviene nuovamente sulla materia con modifiche ed integrazioni – almeno apparentemente – di un certo rilievo.

Il decreto correttivo interviene, innanzi tutto, sull'art. 380 del Codice (intitolato "Cause di scioglimento delle società di capitali"), che viene così riformulato:

«1. All'art. 2484, primo comma, c.c. dopo il n. 7 è aggiunto il seguente: "7-bis) per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2487 e 2487-bis".

«2. All'art. 2487-bis, terzo comma, del c.c. è aggiunto, in fine, "Quando nei confronti della società è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata, il rendiconto sulla gestione è consegnato anche, rispettivamente, al curatore o al liquidatore della liquidazione controllata".

Ricordato che l'art. 2487 c.c. disciplina la nomina e revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione ordinaria e che l'art. 2487-bis c.c. disciplina la pubblicità della nomina dei liquidatori e il passaggio delle consegne fra amministratori e liquidatori, si può subito osservare che queste innovazioni appaiono il frutto di una esasperazione dell'idea – di cui si è detto prima – della valenza ex se dissolutiva della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale: un frutto

¹ *Obiettivo del legislatore della riforma è stato evidentemente quello di tornare alla situazione ante 2003, che non vedeva alcuna distinzione di regime, per il profilo che qui interessa, fra i diversi tipi societari. Ma, paradossalmente, neppure tale obiettivo è stato raggiunto. Infatti, l'art. 380 ha modificato l'art. 2484 c.c., reintroducendo, fra le cause di scioglimento delle società di capitali la liquidazione giudiziale, aggiungendovi (coerentemente) anche la liquidazione controllata, non anche, però, il provvedimento dell'autorità governativa (come nel vecchio art. 2448, co. 2 c.c.). La nuova disciplina conduce dunque ad una nuova disomogeneità, sia pure per differenti profili rispetto al passato.*

che potrebbe essere definito avvelenato (o, per restare alla metafora, im-mangiabile) e sotto molteplici profili.

Innanzitutto, non si riesce a comprendere la ragione delle innovazioni introdotte. Nella Relazione illustrativa si giustifica l'intervento con l'intento di «favorire la continuità della gestione e di agevolare l'attività del curatore o del liquidatore nella liquidazione controllata, in funzione di una sua maggiore efficienza». La modifica – si aggiunge – completa quella apportata all'art. 130 Codice. Ma è una spiegazione che in realtà non spiega assolutamente nulla.

Non si capisce, infatti, perché e sotto quale profilo la nomina obbligatoria dei liquidatori, cioè la sostituzione obbligatoria di essi agli amministratori in carica, dovrebbe favorire la continuità della gestione ed agevolare l'attività del curatore. Ai fini della continuità della gestione (qualunque cosa ciò voglia significare) e dell'attività del curatore è totalmente irrilevante che a “gestire” la società durante la procedura concorsuale siano non più gli amministratori ma i liquidatori. Anzi: posto che quello che può rilevare, sul piano della continuità della gestione, è solo il contributo che gli organi societari possono fornire – in termini soprattutto informativi – agli organi della procedura ai fini dell'efficiente svolgimento della stessa, dovrebbe dirsi che proprio e solo la permanenza in carica degli amministratori è (sarebbe) idonea ad assicurare quel contributo.

Del pari, non si vede come l'innovazione “completi” le modifiche della disciplina in punto di redazione del bilancio dell'ultimo esercizio. Di nuovo: ai fini di quella disciplina – in base alla quale è il debitore che deve presentare quel bilancio entro 30 giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale – è totalmente irrilevante che il debitore operi attraverso gli amministratori o i liquidatori. Anzi: è da dubitare che sia ragionevole attribuire l'obbligo in questione ai liquidatori, come tali totalmente estranei alla gestione che dovrebbe essere “rappresentata” in quel bilancio.

In secondo luogo, la nuova disposizione risulta distonica con una serie di altre norme le quali postulano implicitamente ma inequivocabilmente la permanenza in carica degli amministratori e non sono toccate dal correttivo: basta pensare agli artt. 254 e 265, il primo dei quali stabilisce: «Gli amministratori e i liquidatori delle società in liquidazione giudiziale devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il debitore e sono tenuti a fornire le informazioni o i chiarimenti necessari per la gestione della procedura richiesti dal curatore o dal comitato dei creditori», mentre il secondo disciplina la proposta di concordato liquidatorio giudiziale stabilendo che tale proposta deve essere sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza della società

e precisando che, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto, la proposta e le condizioni di concordato debbono, nelle società di persone, essere approvate dai soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale e, nelle società di capitali e cooperative, essere deliberate dagli amministratori.

In terzo luogo, questa innovazione introduce vistose incoerenze nella disciplina della fase finale della procedura di liquidazione giudiziale. Il Codice, con riferimento a tale fase, prevede l'attribuzione al curatore, a seconda delle ipotesi di chiusura, del potere-dovere o di chiedere la cancellazione della società o di convocare l'assemblea dei soci per le decisioni conseguenti alla chiusura della procedura. Il sistema risultante dal combinato disposto di queste norme e di quelle introdotte dal correttivo viene ad essere decisamente bizzarro: la presenza dei liquidatori al posto degli amministratori sarebbe necessaria per tutto il corso della procedura, anche se le loro prerogative – lo si sottolinea nella stessa Relazione illustrativa – sarebbero assai limitate; nella fase finale, quando la loro esistenza avrebbe un senso si prevede che ad essi si sostituisca il curatore.

Infine, non si capisce perché la nuova regola non sia estesa anche alle società di persone: le esigenze che (suppostamente) tale regola dovrebbero sorreggere certamente sussistono anche per quel tipo di società. Il risultato della nuova disciplina è allora quello di introdurre una ulteriore asimmetria fra i regimi dei diversi tipi societari, nel quadro di un sistema la cui logica di partenza era quella di eliminare lo “scalino” normativo determinatosi a seguito della riforma del 2003.

Al di là di queste considerazioni critiche, quali sono le “ricadute” – sul piano sistematico - della nuova previsione in ordine alla nomina obbligatoria dei liquidatori? Ad avviso di chi scrive, abbastanza limitate.

a. Certamente si deve riconoscere che la causa di scioglimento costituita dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale è destinata – al pari delle altre cause – ad operare immediatamente, comportando, con la nomina immediata dei liquidatori, l'ingresso della società nella fase della liquidazione ordinaria. Resta però che questa causa di scioglimento continua a presentare connotati particolari che ancora ne impediscono l'integrale assimilazione alle cause di scioglimento ordinarie. E questo perché resta comunque valido il rilievo secondo il quale la liquidazione giudiziale (al pari del fallimento) non costituisce, non può costituire, un evento che incida radicalmente e definitivamente sulla struttura, sul funzionamento o sulla ragione di vita della società, tale

da dover condurre necessariamente ed inevitabilmente alla estinzione di essa. La liquidazione giudiziale determina in effetti solo un blocco temporaneo nella gestione del patrimonio sociale, un impedimento altrettanto temporaneo della realizzazione dell'oggetto sociale: blocco ed impedimento destinati a durare quanto dura la procedura ed inadeguati in quanto tali a determinare necessariamente la fine (l'estinzione) della società.

Questa non assimilabilità della apertura della liquidazione giudiziale alle cause di scioglimento ordinarie è resa evidente dalla disciplina della fase terminale della procedura (disciplina, si ripete, non toccata dal correttivo), dalla quale emerge che la liquidazione ordinaria, conseguente all'apertura della liquidazione giudiziale, in ogni caso conduce all'estinzione della società solo in specifiche e limitate ipotesi, laddove la liquidazione ordinaria conseguente ad una delle altre cause di scioglimento conduce inesorabilmente all'estinzione, salva la sola ipotesi di revoca della liquidazione.

Alla luce di tutto ciò si potrebbe anzi arrivare affermare che la liquidazione ordinaria conseguente all'apertura della liquidazione giudiziale sarebbe in ogni caso destinata a concludersi automaticamente a seguito della chiusura della procedura concorsuale, senza necessità di una formale revoca della liquidazione (del resto, nell'impostazione adottata dal correttivo la liquidazione ordinaria si dovrebbe apprezzare come uno degli effetti propri della sentenza di apertura della procedura e quindi destinata a cessare, al pari di ogni altro effetto, a seguito della chiusura della procedura, ai sensi della regola generale posta oggi dall'art. 236 Codice).

b. Sempre sul piano sistematico ma sotto altro profilo, va rilevato, in primo luogo, che il nuovo assetto conferma in pieno l'idea che l'apertura della liquidazione giudiziale non comporta né il venir meno dell'organizzazione societaria in quanto tale, né un automatico subentro degli organi della procedura nelle funzioni e prerogative degli «organi sociali». La previsione della nomina dei liquidatori, del resto, suona essa stessa conferma della piena vigenza delle regole societarie in quanto tali.

Va detto, in secondo luogo, che non cambia poi molto la situazione, rispetto all'assetto pre-correttivo, per ciò che concerne la compressione dei poteri degli organi sociali in relazione alla pendenza della procedura concorsuale. Certamente, si deve in principio ammettere che siano destinate a trovare applicazione le disposizioni del codice civile in materia di liquidazione ordinaria. Tale applicazione però può aver luogo solo nei limiti della compatibilità: talché sotto questo aspetto si dovrebbe tener conto, in relazione in particolare alle limitazioni derivabili dall'art. 2488 c.c., di

ciò che la liquidazione ordinaria determinata dall'apertura della liquidazione giudiziale non è preordinata all'estinzione della società.

Il correttivo interviene, poi, sull'art. 382 del Codice, sostituendone la rubrica, che diviene «Cause di scioglimento delle società di persone» e riformulandone il testo, che ora recita:

«1. All'art. 2272 c.c., al primo comma, dopo il n. 5) è aggiunto il seguente: “5-bis) per l'apertura della procedura di liquidazione controllata”; (...)

3. All'art. 2308 c.c., il primo comma è sostituito dal seguente: “La società si scioglie, oltre che per le cause indicate dall'art. 2272, per provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge e per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale”».

Anche se la Relazione illustrativa è completamente muta sul punto (essa menziona sì l'art. 382, ma con riferimento ad un testo diverso da quello poi approvato), la ragione delle modifiche è chiara: si è voluto ristabilire l'omogeneità di trattamento fra società di persone e società di capitali in materia di cause di scioglimento. L'obiettivo però, ancora una volta, è stato raggiunto solo in parte: resta sempre la strana ed inspiegabile dissimmetria con riguardo alla liquidazione coatta, che continua a costituire causa di scioglimento solo per le società di persone e non anche per le società di capitali. [A. N.]

I

Decreto legislativo 28 ottobre 2020, n. 147 – Disposizioni integrative e correttive al d.lgs. n. 14/2019, recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(Omissis)

Art. 19

Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo I, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

1. All'articolo 125, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole “confluiscono nel registro nazionale” è aggiunta la seguente “già”;

b) al secondo periodo le parole “del fallimento” sono sostituite dalle seguenti “della liquidazione giudiziale” e, dopo le parole “delle procedure chiuse”,

sono aggiunte le seguenti: “e i provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso finale in favore di ciascuno dei soggetti di cui al primo periodo”.

2. All'articolo 128, comma 3 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è anteposto il seguente periodo: “La nomina dei difensori spetta al curatore”.

3. All'articolo 130 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole “comma 3, lettera c),” sono aggiunte le seguenti: “e se il debitore non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 198, comma 2,”;

b) al comma 4, infine, è aggiunto il seguente periodo: “Il curatore allega alla relazione il bilancio dell'ultimo esercizio formato ai sensi dell'articolo 198, comma 2, nonché il rendiconto di gestione di cui all'articolo 2487-*bis* del codice civile, evidenziando le rettifiche apportate.”.

(Omissis)

Art. 22

Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

1. All'articolo 197, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole “sentenza dichiarativa di fallimento” sono sostituite dalle seguenti: “sentenza di apertura della liquidazione giudiziale”.

2. All'articolo 198 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il debitore deve presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale; in mancanza, alla redazione provvede il curatore. Il curatore inoltre apporta le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39. Fino alla chiusura della liquidazione giudiziale i liquidatori non sono tenuti all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 2490 del codice civile.”

(Omissis)

Art. 39

Modifiche alla Parte Seconda del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

1. L'articolo 380 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Art. 380 (Cause di scioglimento delle società di capitali)

1. All'articolo 2484, primo comma, del codice civile dopo il numero 7) è aggiunto il seguente: “7-*bis*) per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2487 e 2487-*bis*”.

2. All'articolo 2487-*bis*, terzo comma, del codice civile, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Quando nei confronti della società è stata aperta la proce-

dura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata, il rendiconto sulla gestione è consegnato anche, rispettivamente, al curatore o al liquidatore della liquidazione controllata.».

2. L'articolo 382 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 382 (Cause di scioglimento delle società di persone)

1. All'articolo 2272 del codice civile, al primo comma, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente: “5-*bis*) per l'apertura della procedura di liquidazione controllata.”.

2. All'articolo 2288 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: “È escluso di diritto il socio nei confronti del quale è stata aperta o al quale è stata estesa la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata.”.

3. All'articolo 2308 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: “La società si scioglie, oltre che per le cause indicate dall'articolo 2272, per provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge e per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.”»

(*Omissis*)

II

Relazione illustrativa

(*Omissis*)

Articolo 19

Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo I, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

La disposizione interviene:

- sull'articolo 125 innanzitutto chiarendo, attraverso l'aggiunta dell'avverbio “già”, che il registro nazionale di cui al comma 4 non è un registro di nuova istituzione, ma quello istituito dall'art. 28 del r.d. n. 267 del 1942, quinto comma, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 83 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2015. Viene inoltre eliminato l'erroneo riferimento al “fallimento” e il testo viene integrato tenendo conto delle modificazioni introdotte dall'articolo 14 del d.lgs. n. 97 del 2016 in ordine al contenuto del predetto registro (con esclusione unicamente del riferimento ai provvedimenti che attestano l'esecuzione del concordato, non previsti dal d.lgs. n. 14 del 2019);
- sull'articolo 128 al fine di chiarire, prevenendo ogni incertezza interpretativa, che, non diversamente da quanto già prevede la legge fallimentare, la scelta dei difensori spetta sempre al curatore, anche nei casi in cui, per stare in giudizio, è necessaria l'autorizzazione il² giudice delegato;

² *Rectius* “del”.

- sull'articolo 130. L'intervento si collega alle modificazioni introdotte all'art. 198. Quest'ultima disposizione disciplina, tra l'altro, l'obbligo di redazione del bilancio dell'ultimo esercizio quando, alla data di apertura della liquidazione giudiziale, lo stesso non sia stato presentato dal debitore.

Secondo la legge fallimentare e secondo il d.lgs. n. 14 del 2019 in questi casi l'obbligo di redazione del bilancio grava sul curatore. La norma vigente deresponsabilizza il debitore e rende ardua la redazione del bilancio secondo un criterio di continuità poiché è evidente che il curatore non dispone, soprattutto nei primi mesi successivi all'apertura della procedura, dei medesimi elementi di conoscenza in possesso del debitore. Si è dunque prevista una modifica dell'art. 198, onerando della redazione e presentazione del bilancio dell'ultimo esercizio il debitore ed il curatore solo in via sussidiaria, nel caso in cui il primo non via abbia provveduto. Si è conseguentemente modificato anche l'art. 130, comma 2, prevedendo che il pubblico ministero, così come deve essere informato del mancato deposito dei documenti di cui all'art. 49, comma 3, lettera c), sia informato anche dell'inosservanza dell'obbligo di procedere alla presentazione del bilancio. Il comma 4, come modificato, dispone che detto bilancio sia allegato alla relazione del curatore, unitamente al rendiconto di gestione di cui all'articolo 2487-*bis* del codice civile, come modificato dal presente provvedimento. Per l'illustrazione di tale modifica si rinvia al commento relativo all'articolo 37³.

(Omissis)

Articolo 22

Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo II, del decreto legislativo
12 gennaio 2019, n. 14.

La disposizione interviene:

- sull'articolo 197, comma 2, correggendo un mero refuso e cioè sostituendo l'erronea menzione della sentenza dichiarativa di fallimento con il corretto riferimento alla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale;

- sull'articolo 198, prevedendo, per le ragioni già illustrate nel commento all'articolo 19, che il debitore – anziché il curatore – debba redigere il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale e che il curatore debba provvedervi solo in caso di inadempimento del debitore. Il nuovo comma 2 precisa inoltre che al curatore spetta apportare anche le rettifiche necessarie al bilancio redatto dal debitore. La disposizione, infine, rende esplicita l'esenzione dei liquidatori sociali dall'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 2490 del codice civile fino alla chiusura della liquidazione giudiziale. L'innovazione è coerente con il nuovo articolo 2484 del codice civi-

³ *Rectius*, "39".

le, che individua nella liquidazione giudiziale una causa di scioglimento della società. Da tale previsione discende l'obbligo, per la società nei cui confronti la procedura è stata aperta, di far luogo alla nomina dei liquidatori sociali. Poiché questi, tuttavia, fintanto che la procedura è aperta, non svolgono la loro attività caratteristica, si è ritenuto utile precisare che, nello stesso periodo, non sono neppure tenuti alla redazione e presentazione del bilancio.

(*Omissis*)

Articolo 39

Modifiche alla Parte Seconda del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.

La disposizione interviene:

- sull'articolo 380, rubricato "Cause di scioglimento delle società di capitali".

Nel sostituire la disposizione, si è intervenuti, innanzitutto, sul comma 1. Il d.lgs. n. 14 del 2019 ha modificato l'art. 2484, primo comma, del codice civile, statuendo che l'apertura della liquidazione controllata e della liquidazione giudiziale sono causa di scioglimento della società. È stato ora aggiunto il rinvio agli articoli 2487 e 2487-*bis* del codice civile, seppure nei limiti della compatibilità della relativa disciplina con lo spossessamento determinato dall'esistenza della procedura concorsuale. Occorrerà dunque che, anche in caso di apertura di una procedura di liquidazione controllata o giudiziale, l'assemblea provveda alla nomina dei liquidatori, seppure principalmente con funzioni di rappresentanza della società (nei limiti in cui essa permane), giacché, com'è ovvio, l'amministrazione del patrimonio e l'esercizio dell'attività liquidatoria competono, rispettivamente, al liquidatore e al curatore. È stato inoltre aggiunto un comma 2 che modifica l'articolo 2487-*bis*, terzo comma, del codice civile, prevedendo che quando nei confronti della società è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata, il rendiconto sulla gestione è consegnato dagli amministratori uscenti anche, rispettivamente, al curatore o al liquidatore della liquidazione controllata, oltre che, come già stabilito dalla previsione, al liquidatore sociale. La *ratio* è quella di favorire la continuità nella gestione e di agevolare l'attività del curatore o del liquidatore, in funzione di una sua maggiore efficienza. La modifica completa quella apportata all'art. 130;

- sull'articolo 382, rubricato "Cause di scioglimento delle società di persone", allo scopo di disciplinare le conseguenze dell'assoggettamento alla liquidazione controllata del socio della società semplice. A tal fine, il comma 1 del nuovo articolo 382 modifica l'articolo 2272 del codice civile, prevedendo che l'apertura della liquidazione controllata nei confronti del socio ne determini l'esclusione. È stato inoltre soppresso l'originario comma 3, giudicato superfluo alla luce dell'art. 349 del Codice che opera la sostituzione della parola "fallimento" con le parole "liquidazione giudiziale" in tutte le disposizioni normative vigenti.

(*Omissis*)